

1. ADEGUAMENTO SICUREZZE A LEGGI SUI LUOGHI DI LAVORO

Intervento sulla macchina, che, in base ad una valutazione delle sue condizioni e del suo utilizzo, effettua un adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nota: il caso in esame parte dal presupposto che per la macchina usata oggetto della vendita da parte di XXX sia sufficiente, oltre la eventuale manutenzione ordinaria / straordinaria necessaria, un intervento di adeguamento relativamente a dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel paese di vendita della macchina usata, per permettere di ottenere una macchina rivendibile ad un altro cliente, oltre che contrattualmente, anche legalmente relativamente agli obblighi del venditore e/o dell'acquirente/utilizzatore della medesima.

2. OBBLIGHI VIGENTI NEI PAESI DELL'AREA CE

- Se una macchina viene messa in servizio per la prima volta in un paese Extra Area CE e successivamente venduta come usata in un paese dell'Area CE, la macchina va resa conforme alle Direttive europee applicabili all'atto della messa in servizio nell'Area CE (Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX) e, in particolare, deve essere marcata CE, dotata di Manuale di Istruzioni e di Dichiarazione CE di Conformità nella lingua del paese di nuova messa in servizio e corredata di Fascicolo Tecnico disponibile presso il responsabile della importazione nell'Area CE.
Quindi al venditore (ovvero al responsabile della messa in servizio nell'Area CE), quindi a XXX, compete l'obbligo della marcatura CE della macchina e di tutti i sopracitati adempimenti.
Si ritiene che obbligo della marcatura e relativi adempimenti sussistano anche nel caso che al momento della prima vendita il cliente del paese Extra Area CE abbia richiesto e ricevuto una macchina con marcatura CE e conforme ai relativi requisiti, in quanto l'installazione presso il cliente residente in Italia costituisce la prima messa in servizio in un paese dell'Area CE.
- Si ritiene inoltre che **una macchina, messa in servizio per la prima volta in un paese dell'Area CE, poi trasferita in un paese Extra Area CE e poi ancora rimessa in servizio in un paese dell'Area CE, in particolare in Italia, non debba essere assoggettata a marcatura CE**; non risulta che il periodo di permanenza nel paese Extra Area CE crei degli obblighi relativi e quindi per detta macchina, per il venditore, quindi per XXX, valgono le considerazioni riportate nella scheda [2AEI](#) (ad esclusione della "Nota 2", in quanto l'acquisizione avviene da un paese Extra Area CE) o nella scheda [2BEI](#), a seconda del paese di prima messa in servizio, ossia, rispettivamente, Italia o altro paese dell'Area CE.